

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza 6 novembre 2015 n. 22710 – Pres. Amoroso, Rel. Berrino – B. C. e altro (avv. Storace) v. Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A. e altro (avv. Morrico)

Rapporto di lavoro – Salute e sicurezza – Rischio amianto – Responsabilità del datore di lavoro – Art. 2087 cod. civ. – d.P.R. n. 303/1956 – Onere della prova.

Poiché la pericolosità intrinseca delle fibre dell'amianto è nota sin dall'inizio del secolo scorso e, dunque, da epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro oggetto della controversia, si impone il concreto accertamento dell'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale al suo impiego, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 cod. civ. ed al d.P.R. n. 303/1956. L'onere della prova grava sul datore di lavoro, tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria) attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle disposizioni suddette.

★ ★ ★

Chiara Lazzari

Rischio amianto e responsabilità datoriale

Sommario: **1.** Considerazioni introduttive. **2.** La vicenda all'esame della Cassazione. **3.** I principi affermati dalla Suprema Corte quale conferma di orientamenti consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di amianto. **4.** (*Segue*) Il ruolo dell'art. 2087 cod. civ. come norma di chiusura del sistema.

I. *Considerazioni introduttive*

Le forme di utilizzazione dell'amianto sono state molteplici, e in svariati campi, sino a tempi relativamente recenti: per le sue proprietà tecniche (specie di resistenza meccanica, elettrica, chimica e termica, nonché di flessibilità), conosciute almeno in parte fin dall'antichità¹, oltre che per la facilità di lavorazione ed il basso costo, l'asbesto è stato ampiamente usato soprattutto nel settore dei trasporti e in quello tessile, in edilizia e nell'industria, tanto da potersi parlare di "natura ubiquitaria dell'esposizione"² ad esso.

Da tempo altrettanto nota è, tuttavia, la sua pericolosità per la salute dell'uomo, in particolare con riferimento all'apparato respiratorio. Invero, la consistenza fibrosa di tale minerale, alla base delle caratteristiche che ne hanno decretato un così largo impiego, è altresì all'origine della sua nocività. I materiali di amianto sono, infatti, capaci di rilasciare fibre che si disperdono nell'ambiente con estrema facilità e rapidità, anche per la tendenza a suddividersi in parti sempre più sottili, le quali possono essere respirate e penetrare in profondità negli alveoli polmonari, ove permangono pressoché all'infinito, esercitando un'accertata azione fibrogena e cancerogena.

Il fatto che le manifestazioni cliniche delle patologie correlate all'inalazione di fibre di asbesto³ possano rivelarsi dopo un periodo di latenza molto

¹ Cfr. FABIANI, BONANNO, *Il danno da amianto. Profili risarcitori e tutela medico-legale*, Giuffrè, 2013, pp. 2-3.

² SPADONI, MORRA, *Titolo IX Sostanze pericolose*, in TULLINI (a cura di), *Gestione della prevenzione, La nuova sicurezza sul lavoro*, commentario diretto da MONTUSCHI, Zanichelli, 2011, II, p. 373.

³ Com'è noto, le patologie principali legate all'amianto sono l'asbestosi, il mesotelioma maligno della pleura e il carcinoma polmonare, ma vanno segnalati anche tumori del tratto ga-

lungo, cioè anche a distanza di parecchi decenni dall'inizio dell'esposizione, spiega perché – nonostante l'emanazione della l. 27 marzo 1992 n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto – ancora oggi le cause intentate in materia siano assai frequenti. Per altro verso, e in coerenza con la citata l. 257/92, sono state ridefinite – da ultimo con il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – le misure di prevenzione e protezione da applicare alle rimanenti attività lavorative che possano comportare esposizione per gli operatori, quali quelle di manutenzione e rimozione dell'amianto e dei materiali che lo contengono, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, bonifica delle aree interessate (art. 246 d.lgs. 81/08)⁴.

Insomma, trattasi di un tema che non ha perso d'attualità con il trascorrere del tempo. Il che giustifica l'attenzione riservatagli con queste note, peraltro necessariamente limitate ad una riflessione sulle questioni espressamente toccate dalla sentenza in commento.

2. *La vicenda all'esame della Cassazione*

La vicenda sottoposta all'esame della Cassazione ne ricorda tristemente molte altre di segno analogo.

Gli eredi di un impiegato della Fincantieri di Genova, addetto, dal 1955 al 1982, al controllo ed alla rilevazione dell'orario di lavoro degli operai, agiscono, sia *iure proprio* che *iure hereditatis*, per ottenere il risarcimento del danno a seguito della morte del loro dante causa⁵, provocata da mesotelioma pleurico. In primo e secondo grado, tuttavia, la domanda è respinta. Confermando le statuizioni del giudice di prime cure, infatti, la Corte d'Appello di Genova

strointestinale e laringeo o in altre sedi, nonché pleuropatie benigne: cfr., *amplius*, FABIANI, BONANNO, *op. cit.*, p. 379 ss.

⁴ Per tutti, ARGANESE, *Le sostanze pericolose*, in ZOPPOLI L., PASCUCCI, NATULLO (a cura di), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori*, Ipsoa, 2010, p. 747 ss.; FRANCIOSI, *Protezione dall'amianto*, in TIRABOSCHI, FANTINI (a cura di), *Il Testò unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo*, Giuffrè, 2009, p. 801 ss.; MONTANARI, *Artt. 246 ss.*, in CARINCI F., GRAGNOLI (a cura di), *Codice commentato della sicurezza sul lavoro*, Utet, 2010, p. 839 ss.

⁵ Sulle poste risarcitorie invocabili dalle vittime secondarie cfr. FABIANI, BONANNO, *op. cit.*, pp. 309-310; con riguardo, invece, alla tutela risarcitoria reclamabile dal lavoratore RIVERSO, *La tutela risarcitoria dei più deboli tra i deboli (gli esposti all'amianto)*, in LG, 2012, p. 429 ss.; sul tema cfr. pure TULLINI, *La responsabilità civile per esposizione lavorativa all'amianto: obbligo di sicurezza, limiti dell'esonero assicurativo e risarcibilità del danno*, in RDSS, 2016, p. 56 ss.

rigetta l'impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale, sulla base dell'assunto giusta il quale – incontestata l'origine professionale della patologia tumorale – non era stato, tuttavia, dimostrato che gli ambienti di lavoro, frequentati dal defunto, richiedessero l'adozione di particolare cautele a causa della polvere presente. Pertanto, difettando la prova dell'elemento soggettivo della colpa in relazione alla condotta omissiva ascritta al datore di lavoro, non poteva ritenersi fondata la responsabilità di quest'ultimo.

Due sono, sostanzialmente, le argomentazioni attorno alle quali ruotano i motivi del ricorso per Cassazione – esaminati congiuntamente dalla Suprema Corte proprio in ragione dell'identità delle questioni ad essi sottese, pur riguardate di volta in volta da angolazioni diverse – e che si appuntano sugli stessi profili accolti da certa giurisprudenza di merito sintonica con la decisione impugnata⁶.

Da un lato, si contesta l'affermazione, ivi contenuta e ricorrente nelle difese di parte datoriale sia in sede civile che penale⁷, relativa all'ignoranza circa la pericolosità dell'amianto al tempo in cui il lavoratore ne aveva inalato le fibre. Dall'altro, e in stretta connessione, si nega la fondatezza dell'argomento che fa perno sull'inutilità delle misure di protezione al fine di prevenire il rischio di contrarre il mesotelioma, sul presupposto che l'unica precauzione efficace sarebbe stata la cessata utilizzazione dell'asbesto.

Avversando tali asserzioni, i ricorrenti osservano, invece, come soprattutto l'art. 21 d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, letto in combinato disposto con l'art. 2087 cod. civ., deponga in senso contrario, in virtù della sua ampia formulazione, funzionale a garantire la più estesa tutela al bene salute e tale da imporre la maggiore riduzione possibile dell'esposizione a “polveri di qualunque specie”, secondo i mezzi conosciuti all'epoca dei fatti.

⁶ Cfr., a titolo esemplificativo, App. Milano 9 gennaio 2003 e App. Genova 31 ottobre 2002, entrambe in *Dejure*; Trib. Genova 5 aprile 2004, in *GL*, 2004, n. 36, p. 37; Trib. Milano 13 febbraio 2004 e App. Trieste 13 gennaio 2006, ambedue in VINCIERI, *Rassegna della giurisprudenza (di legittimità e di merito)*, in MONTUSCHI, INSOLERA (a cura di), *Il rischio da amianto. Questioni sulla responsabilità civile e penale*, Bononia University Press, 2006, p. 131.

⁷ Cfr. RIVERSO, *L'amianto negato ed impunito per i lavoratori morti per mesotelioma: ovvero quando le fibre non sono polveri*, in *LG*, 2006, p. 418; ID., *La tutela del lavoratore esposto all'amianto sul piano previdenziale, civile e penale: un confronto*, in MONTUSCHI, INSOLERA (a cura di), *op. cit.*, p. 83.

3. *I principi affermati dalla Suprema Corte quale conferma di orientamenti consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di amianto*

La Suprema Corte, decidendo di cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione, ribadisce principi ormai consolidati nella sua giurisprudenza.

Innanzitutto, relativamente al primo profilo, allineandosi, in questa come in altre pronunce⁸, a quanto sostenuto dalla Cassazione penale⁹, nega ogni rilievo all'ignoranza circa la pericolosità dell'amianto all'epoca dell'avvenuta esposizione ad esso. E ciò fa recuperando il lungo *excursus* storico, che inizia addirittura dal 1909, tracciato da sentenze precedenti per evidenziare le tappe che segnalano la progressiva presa di coscienza, da parte dell'ordinamento, della nocività delle fibre d'asbesto. L'esito appare necessitato: l'imperizia, alla quale va ascritto anche il mancato possesso delle dovute conoscenze tecnico-scientifiche, costituisce uno dei parametri cui commisurare la colpa, non potendo, quindi, fungere da esimente della responsabilità datoriale. Insomma, il datore non può invocare la propria personale ignoranza, dovendo semmai dimostrare – ma l'eventualità appare remota – “che la sua carenza conoscitiva era (all'epoca) comune a tutti gli imprenditori del settore, corrispondeva cioè a un dato di esperienza condiviso in quel determinato frangente storico e in quel settore produttivo”¹⁰.

Continua così a rimanere minoritario l'indirizzo della Cassazione che ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza d'appello, giusta la quale la violazione dell'art. 2087 cod. civ., risalente ad un arco di tempo in cui il

⁸ Cfr., *ex multis*, con riguardo anche a patologie diverse dal mesotelioma pleurico, Cass. 15 luglio 2014 n. 16149; Cass. 27 giugno 2014 n. 14614; Cass. 14 maggio 2014 n. 10425; Cass. 24 gennaio 2014 n. 1477; Cass. 5 agosto 2013 n. 18626; Cass. 9 ottobre 2012 n. 17172; Cass. 8 ottobre 2012 n. 17092; Cass. 3 agosto 2012 n. 13956; Cass. 30 maggio 2012 n. 8655; Cass. 29 marzo 2012 n. 5086; Cass. 16 febbraio 2012 n. 2251; Cass. 11 luglio 2011 n. 15156; Cass. 21 aprile 2011 n. 9238; Cass. 1 febbraio 2008 n. 2491; Cass. 30 giugno 2005 n. 14010; Cass. 14 gennaio 2005 n. 644; Cass. 23 maggio 2003 n. 8204; Cass. 9 maggio 1998 n. 4712, tutte in <http://olympus.uniurb.it>; nella giurisprudenza di merito, per tutti, Trib. Bergamo 28 giugno 2012 e App. Venezia 27 maggio 2011 n. 229, *ibidem*.

⁹ Sui percorsi della Cassazione penale su tale specifico punto, DEIDDA, *Causalità e colpa nella responsabilità penale nei reati di infortunio e malattia professionale*, in *WPO*, 2013, n. 19, pp. 7-8 e RIVERSO, *L'amianto negato*, cit., p. 418 ss.

¹⁰ MONTUSCHI, *Il rischio amianto: quale tutela? Introduzione al dialogo*, in MONTUSCHI, IN-SOLERA (a cura di), *op. cit.*, p. 18.

nesso causale tra amianto e mesotelioma non era accertato, non sarebbe in grado di fondare la responsabilità datoriale, perché le cautele imposte sarebbero state finalizzate alla prevenzione solo dell'asbestosi e non avrebbero impedito l'insorgere della diversa patologia, in quanto malattia dose-indipendente¹¹.

Peraltro, proprio la questione concernente l'efficacia impeditiva, rispetto alla contrazione del mesotelioma, delle misure da adottare – che incide sulla sussistenza del nesso causale e sulla configurabilità dell'elemento soggettivo della colpa¹² – resta in ombra nella pronuncia in commento. Il motivo sembra desumersi da un passaggio della stessa: “quel che rileva è...il mancato assolvimento della...prova liberatoria da parte della datrice di lavoro, trattandosi di responsabilità contrattuale per omessa adozione, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore”. In altri termini, come affermato in una precedente sentenza che richiama le stesse previsioni considerate nel percorso argomentativo in esame, ossia l'art. 2087 cod. civ. e le disposizioni del d.P.R. 303/56, “pure in assenza di norme specifiche per il trattamento dei materiali contenenti amianto..., era tuttavia imposta l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle polveri, in virtù del d.P.R. n. 303 del 1956, art. 21: facente obbligo al datore, nei lavori normalmente fonte di polveri di qualunque specie, di adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne la diffusione nell'ambiente di lavoro (comma 1) e, in caso di impossibilità di sostituzione del materiale di lavoro polveroso, di adot-

¹¹ Così Cass. 23 settembre 2010 n. 20142, in <http://olympus.uniurb.it>, su cui vedi le considerazioni di ACCONCIA, *Amianto e mesotelioma pleurico: riflessioni sulla giurisprudenza di Cassazione verso un nuovo assetto delle tutele assicurative e sociali*, in *RIML*, 2013, pp. 287-288; in tema cfr. pure RIVERSO, *L'amianto negato*, cit., p. 414 ss., che però appunta le proprie critiche su Cass. 11 aprile 2005 n. 7362, in <http://olympus.uniurb.it>, e su App. Genova 31 ottobre 2002 (v. *supra*, nt. 6), da essa confermata; sull'intenso dibattito scientifico circa l'eziopatogenesi del mesotelioma, che incide sulla sua qualificazione come malattia dose-correlata o dose-indipendente, e su ciò che ne consegue sul piano delle responsabilità, cfr., *ex multis*, ALBERICO, *La colpa, il principio di precauzione, la giurisprudenza in tema di amianto*, in *SI*, 2015, p. 677 ss.; CIMMAROTTA, *Il rischio-amianto: prevenzione e responsabilità*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Utet, 2015, p. 952 ss.; DEIDDA, *op. cit.*, p. 4 ss.; MERLER, *L'associazione causale tra esposizione ad amianto e mesotelioma: la ricostruzione della dose di esposizione, la relazione dose-risposta, la necessità di non travisare, strumentalmente, le conoscenze scientifiche*, in MONTUSCHI, INSOLEA (a cura di), *op. cit.*, p. 97 ss.

¹² In generale, sulla considerazione di entrambi i profili nella più recente giurisprudenza del lavoro cfr. TULLINI, *La responsabilità civile*, cit., p. 46 ss.

tare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o muniti di sistemi di aspirazione e raccolta delle polveri per impedirne la dispersione (comma 3); ed ancora, quando inattuabili tali misure tecniche di prevenzione e possibile per la natura del materiale polveroso, di provvedere all'inumidimento del materiale (comma 4); infine, qualunque sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, di impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro (comma 5). Ed è stato accertato che nessuna di tali misure sia stata adottata...¹³. Insomma, anche con riferimento al mesotelioma, s'imponeva l'abbattimento, o la riduzione fino al limite del possibile, di ogni tipo di polveri. Ciò in linea con quella giurisprudenza penale secondo cui, pur in assenza di certezze scientifiche sulla dose sufficiente a scatenarne l'insorgenza, il rischio di contrarre tale patologia sarebbe proporzionale al tempo e all'intensità dell'esposizione, sicché l'ignoranza dell'agente circa la sua possibile comparsa appare irrilevante a fronte dell'omissione di cautele che, in base alle conoscenze dell'epoca, sarebbero state comunque doverose per prevenire lesioni del bene salute, potendo incidere positivamente anche solo sul periodo di latenza¹⁴. In definitiva, "la mancata eliminazione o riduzione della fonte di rischio basta a qualificare come 'prevedibile' l'insorgenza della malattia professionale"¹⁵.

Difficile non cogliere – e non comprendere, sol che si pensi alla portata della tragedia legata all'uso dell'amianto – la "forte tensione etica"¹⁶ che anima questa giurisprudenza, tesa ad affermare in maniera rigorosa la responsabilità datoriale, peraltro spesso a fronte di conclamate violazioni dell'obbligo di sicurezza. Del resto, il fatto che, nel solco delle sentenze precedenti, la pronuncia abbia cura di precisare come l'adempimento di tale obbligo vada valutato tenendo conto della concreta realtà aziendale, e della

¹³ Cass. 27 giugno 2014 n. 14614, cit.; conformi Cass. 9 ottobre 2012 n. 17172, cit. e Cass. 8 ottobre 2012 n. 17092, cit.: "la sentenza impugnata... nel respingere la tesi... secondo cui 'nessuna delle possibili precauzioni che erano previste all'epoca della presunta insorgenza della patologia avrebbe potuto rivelarsi efficace contro le inalazioni da microfibre di asbesto', ha rilevato che 'era sempre e comunque esigibile... la predisposizione di tutte quelle misure di prevenzione non adottate nel caso di specie'; analogamente, ma in casi di fibrosi polmonare e placche pleuriche, Cass. 24 gennaio 2014 n. 1477, cit. e Cass. 15 luglio 2014 n. 16149, cit.

¹⁴ Da ultimo, Cass. Pen. 24 agosto 2015 n. 35341, in <http://olympus.uniurb.it>; cfr. pure DEIDDA, *op. cit.*, pp. 9-10; peraltro, sulla discussa eziopatogenesi del mesotelioma v. *supra*, nt. II.

¹⁵ TULLINI, *Giurisprudenza penale e del lavoro. Introduzione*, in MONTUSCHI, INSOLERA (a cura di), *op. cit.*, p. 122.

¹⁶ MONTUSCHI, *op. cit.*, p. 14.

maggiore, o minore, possibilità d'indagare l'esistenza di fattori di rischio in un dato momento storico, conferma la volontà della Cassazione di contestualizzare detto adempimento alla luce del singolo caso, senza imputare al datore la mancata predisposizione di misure inesistenti o più evolute di quelle disponibili in una determinata epoca¹⁷. Nondimeno, poiché far derivare in modo automatico la responsabilità datoriale dall'omessa attuazione delle misure imposte dal d.P.R. 303/56, senza averne verificato l'idoneità a prevenire la patologia considerata, può equivalere a sanzionare in modo aprioristico comportamenti d'incerta rilevanza causale¹⁸, si avverte l'assenza, nella pronuncia in commento, di un'analisi più approfondita sul punto (foss'anche per pervenire alla stessa conclusione¹⁹).

4. (Segue) *Il ruolo dell'art. 2087 cod. civ. come norma di chiusura del sistema*

La sentenza annotata attesta altresì il ruolo di primo piano che l'art. 2087 cod. civ. continua a conservare nei percorsi logico-giuridici seguiti dalla giurisprudenza.

Com'è noto, infatti, il suo carattere di “norma generale”²⁰ – evidenziato dalla felice formulazione, che richiama i parametri della “particolarità del lavoro”, dell’“esperienza” e della “tecnica”, alla cui stregua commisurare l'ampiezza dell'obbligo datoriale di sicurezza – rende la disposizione particolarmente idonea a svolgere una funzione al contempo di apertura, integrazione e chiusura dell'ordinamento: “in sostanza, la norma ‘apre’ il sistema legislativo di tutela delle condizioni di lavoro, che si articola nel ponderoso *corpus* delle norme tecniche, ed allo stesso tempo lo integra e lo chiude, nell'ipotesi in cui, pur non sussistendo obblighi legislativi prevenzionali specifici,

¹⁷ Cfr. TULLINI, *La responsabilità civile*, cit., pp. 49–50.

¹⁸ Cfr. MONTUSCHI, *op. cit.*, p. 15.

¹⁹ Cfr., con specifico riguardo ai mezzi personali di protezione, Cass. 12 agosto 2009 n. 18246, in <http://olympus.uniurb.it>: “...non è determinante ai fini della decisione il dato relativo alla mancata fornitura al lavoratore delle mascherine, omissione ammessa dalla società ricorrente che esclude però la idoneità di tale strumento a filtrare l'amianto. In presenza di un qualificato rapporto di probabilità nel determinismo causale della malattia, la circostanza che siano stati forniti o meno strumenti di così ridotta incidenza protettiva...è elemento ininfluenza ai fini della valutazione della responsabilità”.

²⁰ Per tutti e da ultimo, con ampie argomentazioni, ALBI, *Sicurezza sul lavoro e sistema civile* (art. 2087 c.c.), in NATULLO (a cura di), *op. cit.*, p. 149 ss.

si accerti comunque l'esistenza di rischi e la possibilità, secondo le conoscenze tecniche del tempo, di apprestare delle misure di prevenzione"²¹.

Lo conferma l'opera d'interpretazione evolutiva compiuta dalla giurisprudenza, che ha consentito di colmare le lacune presenti nel quadro regolativo, così da sanzionare – sulla base della norma codicistica – fenomeni non oggetto di specifica disciplina, come nel caso del mobbing²². E lo dimostrano le decisioni, quale quella in esame, con cui è stata affermata la responsabilità datoriale per i danni subiti dal lavoratore (anche se non dipendente²³) esposto ad amianto.

In effetti, a consentire alla pronuncia in commento di pervenire alle conclusioni ricordate è per l'appunto il richiamo all'art. 2087 cod. civ., in qualità di norma di chiusura²⁴ alla luce della quale leggere anche l'ormai abrogato d.P.R. 303/56, nelle parti in cui disciplina(va) il dovere datoriale di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive, tenendo conto della loro natura e concentrazione nell'atmosfera²⁵. In virtù del combinato disposto degli artt. 2087 e 1218 cod. civ., il datore è così gravato di un onere probatorio che avrebbe dovuto essere assolto nel senso di dimostrare il compimento di tutto quanto possibile per evitare il danno, stante l'irrelevanza dello svolgimento del rapporto di lavoro in epoca anteriore all'introduzione di specifiche disposizioni per il trattamento dei materiali contenenti amianto²⁶. La mancata

²¹ NATULLO, *Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima Sicurezza possibile alla Massima Sicurezza effettivamente applicata?*, in ID. (a cura di), *op. cit.*, p. 13.

²² Volendo, LAZZARI, *Il mobbing fra norme vigenti e prospettive di intervento legislativo*, in *RGL*, 2001, p. 59 ss.; in generale, per una panoramica sulle più recenti applicazioni giurisprudenziali dell'art. 2087 cod. civ., cfr. NATULLO, *op. cit.*, p. 13 ss.; TIMELLINI, *Il contenuto dell'obbligo di sicurezza alla luce del D.Lgs. n. 81 del 2008*, in BASENGHI, GOLZIO, ZINI (a cura di), *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda. Il Testo Unico e le nuove sanzioni*, Ipsos, 2008, p. 98 ss.

²³ Cfr. Cass. 24 marzo 2016 n. 5893, in <http://olympus.uniurb.it> e Cass. 8 ottobre 2012 n. 17092, cit., sempre in tema di amianto; in generale, sulla forza espansiva dell'art. 2087 cod. civ. al di là dei confini della subordinazione ci si permette di rinviare a LAZZARI, *Figure e poteri datoriali nel diritto della sicurezza sul lavoro*, Franco Angeli, 2015, spec. p. 81 ss., ed ivi per ulteriori riferimenti sulla questione.

²⁴ Cfr. Cass. 24 gennaio 2014 n. 1477, cit.; Cass. 8 ottobre 2012 n. 17092, cit.; Cass. 3 agosto 2012 n. 13956, cit.; Cass. 11 luglio 2011 n. 15156, cit.

²⁵ Come osserva ALBI, *op. cit.*, pp. 153-154, "quello fra norma generale e norme speciali è... un sistema circolare: la norma generale imprime una particolare direzione alle norme speciali offrendone un criterio imprescindibile di inquadramento; le norme speciali arricchiscono di una serie di specificazioni l'obbligo di sicurezza, specificazioni che rinvigoriscono la portata prevenzionale dell'obbligo e ne proiettano l'essenza in una pluralità di contesti...".

²⁶ Per tutte, Cass. 10 dicembre 2014 n. 26037, in <http://olympus.uniurb.it>.

prova liberatoria – che, nel caso di misure di sicurezza “innominate”, cioè ricavate dall’art. 2087 cod. civ., la giurisprudenza collega al grado di diligenza ritenuta esigibile, e traduce nella dimostrazione dell’avvenuta adozione di comportamenti specifici, suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche o dagli standard di sicurezza normalmente osservati²⁷ – fonda, in tal modo, la sua responsabilità. I due indici dell’“esperienza” e della “tecnica” sono, infatti, interpretati dalle pronunce intervenute in materia, cui la sentenza in esame si conforma, nel senso che la responsabilità *ex art. 2087 cod. civ.* “non è circoscritta alla violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, sanzionando anche, alla luce delle garanzie costituzionali... , l’omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica del lavoratore”²⁸.

Da un lato, dunque, la Suprema Corte ribadisce il consolidato orientamento giusta il quale, pur in assenza di specifiche indicazioni normative di prevenzione, permane il dovere di adottare le generiche misure di prudenza e le cautele necessarie a tutelare il prestatore, costituendo la disposizione codicistica il canone ermeneutico ultimo alla cui stregua valutare il corretto adempimento dell’obbligo di sicurezza datoriale. Non sembra, pertanto, lontano dal vero affermare che, proprio in ragione dell’interpretazione giurisprudenziale, l’art. 2087 cod. civ. diviene “veicolo d’ingresso nel nostro ordinamento di un principio di precauzione temperato, nella misura in cui impone al datore di lavoro, ove vi sia rischio potenziale, di adottare misure idonee, senza poter invocare a proprio beneficio l’assenza di certezza scientifica sugli effetti negativi”²⁹.

Dall’altro lato, l’ormai altrettanto consolidata (anche in giurisprudenza) qualificazione, in termini contrattuali, di tale responsabilità³⁰, affermata nella sentenza annotata, certifica che la rilevanza pubblicistica dell’obbligo di sicurezza – la quale si traduce nel presidio penale garantito alle norme di preven-

²⁷ Invece, nel caso di misure cd. “nominate”, ossia specificamente definite dalla legge o da altra fonte vincolante, tale prova “si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell’insussistenza dell’inadempimento e del nesso eziologico tra quest’ultimo e il danno”: Cass. 15 luglio 2014 n. 16149, cit.; Cass. 2 luglio 2014 n. 15082, in <http://olympus.uniurb.it> e, sempre in tema di malattie professionali, Cass. 20 aprile 2016 n. 7840, *ibidem*.

²⁸ Così, per tutte, Cass. 24 gennaio 2014 n. 1477, cit.

²⁹ VISCOMI, *Amianto: precauzione, prevenzione e responsabilità*, in MONTUSCHI, INSOLERA (a cura di), *op. cit.*, p. 50.

³⁰ Per un riepilogo del dibattito dottrinale, e dei percorsi giurisprudenziali, sul tema, cfr. NATULLO, *Sicurezza del lavoro*, in *ED, Annali*, IV, 2011, pp. 1079-1080.

zione³¹ – non oscura gli effetti spiegati dall’art. 2087 cod. civ. sul piano negoziale, risultando la disposizione, per il tramite del meccanismo d’integrazione degli effetti del contratto di cui all’art. 1374 cod. civ.³², “regola fondativa del dovere di sicurezza all’interno della relazione obbligatoria”³³. Con tutto ciò che ne consegue, ad esempio, in tema di legittimità dei comportamenti di autotutela del prestatore, *sub specie* di eccezione d’inadempimento formulata a fronte della ritenuta violazione dell’obbligo in questione³⁴; o – lo si accennava poc’anzi – di ripartizione dell’onere probatorio, incombendo sul lavoratore la prova dell’esistenza del danno e della nocività dell’ambiente di lavoro, nonché del nesso tra l’uno e l’altro, e gravando sul datore quella di aver fatto tutto il possibile per evitarlo³⁵. Con la precisazione, peraltro, che l’onere di dimostrare detta nocività – che molte perplessità aveva sollevato³⁶ – non si concretizza nell’allegazione dettagliata delle cautele necessarie e omesse, risultando sufficiente quella relativa alla presenza del fattore nocivo, ossia l’amianto³⁷.

Anche la pronuncia in esame si allinea così alla massima ricorrente secondo cui l’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva. In effetti, la Cassazione è sempre molto attenta a rimarcare come dal dovere di prevenzione imposto dalla norma codicistica “non possa desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere

³¹ In generale, classicamente, SMURAGLIA, *La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale*, Giuffrè, 1974, spec. p. 149 ss.

³² Per tutti, SPAGNUOLO VIGORITA, *Responsabilità dell’imprenditore*, in RIVA SANSEVERINO, MAZZONI (diretto da), *Nuovo Trattato di diritto del lavoro*, Cedam, 1971, II, p. 451 ss.

³³ MONTUSCHI, *Dai principi al sistema della sicurezza sul lavoro*, in ZOLI (a cura di), *Principi comuni, La nuova sicurezza sul lavoro*, cit., I, p. 9; sulla natura contrattuale dell’obbligo *de quo*, cfr. altresì ID., *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Franco Angeli, 1986, III ed., e ALBI, *Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona. Art. 2087*, in SCHLESINGER, BUSNELLI (diretto da), *Il codice civile. Commentario*, Giuffrè, 2008, p. 125 ss.

³⁴ Cfr. Cass. 7 febbraio 2013 n. 2943; Cass. 22 gennaio 2013 n. 1478; Cass. 5 novembre 2012 n. 18921, tutte in <http://olympus.uniurb.it>, a proposito del diritto di rifiutare la prestazione di lavoro proprio in casi di esposizione ad amianto.

³⁵ Di recente, e ancora in tema di amianto, Cass. 27 giugno 2014 n. 14614, cit.; Cass. 24 gennaio 2014 n. 1477, cit.; Cass. 8 ottobre 2012 n. 17092, cit.

³⁶ Cfr. RIVERSO, *L’amianto negato*, cit., pp. 416-417.

³⁷ Cfr. Cass. 3 agosto 2012, n. 13956, cit.: “la Corte d’Appello erra nel ritenere che la prova in merito fosse a carico del lavoratore e degli eredi, e che, di conseguenza, il Tribunale correttamente aveva risolto a svantaggio di questi ultimi l’incertezza in merito, sul presupposto non corretto, per le ragioni sopra esposte, che è il lavoratore a dover provare, *tout court*, l’omissione delle misure di sicurezza” e TULLINI, *La responsabilità civile*, cit., pp. 47-48.

la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l'evento sia pur sempre riferibile a sua colpa", per l'inosservanza di condotte previste dalla legge o suggerite dalla tecnica, ma in ogni caso concretamente individuate³⁸. Nondimeno, il dubbio che "si tratt(i) ormai di una difesa d'ufficio"³⁹ resta, perché essere tenuti a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno significa, in ultima analisi, trovarsi gravati di un obbligo di diligenza dal contenuto amplissimo (che rischia di avere anche confini incerti, dovendosi valutare se le odierne acquisizioni scientifiche e tecniche in materia di amianto potessero dirsi tali al tempo dell'avvenuta esposizione o potessero dirsi patrimonio d'esperienza condiviso nei contesti produttivi di riferimento). Insomma, la prova liberatoria risulta difficile, se non impraticabile, specie quando il lavoratore, o gli eredi, abbiano dimostrato una lunga esposizione alle fibre d'asbesto non protetta dalle misure, pur modeste, disponibili all'epoca⁴⁰. Al di là di ogni considerazione, che qui non è possibile approfondire, sulla ricerca di paradigmi di riferimento "altri" allorché si parli di responsabilità per rischi da "ignoto tecnologico"⁴¹, pare comunque difficile negare che, nella vicenda giurisprudenziale dell'amianto, il complesso intreccio fra regole civilistiche e valori costituzionali in gioco spinga i fondamenti teorici della responsabilità contrattuale del datore di lavoro al punto di massima tensione⁴².

Key words

Salute e sicurezza sul lavoro, amianto, responsabilità del datore di lavoro, risarcimento del danno, art. 2087 cod. civ., onere della prova.

Health and safety at work, asbestos, employer's liability, compensation for damage, art. 2087 civil code, burden of proof.

³⁸ Per tutte, Cass. 15 luglio 2014, n. 16149, cit.

³⁹ TULLINI, *A rischio amianto?*, in *RIDL*, 2007, I, p. 465.

⁴⁰ Cfr. MONTUSCHI, *Il rischio amianto*, cit., p. 19.

⁴¹ Cfr. TULLINI, *A rischio amianto?*, cit., p. 463 ss.

⁴² Non a caso, TULLINI, *La responsabilità civile*, cit., p. 45, parla di "un sotto-sistema 'specializzato' della responsabilità civile che presenta rilevanti peculiarità rispetto al modello comune, perché più attento alle compatibilità costituzionali e al dialogo con i principi fondamentali di tutela della persona anziché ai vincoli posti dalla disciplina codicistica".